

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1997

Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema consortile, quale si è modellato in centodieci anni di vita cooperativa al servizio dell'agricoltura, era formato da un insieme di reti di attività industriali (fitosanitari, concimi, mangimi, sementi, cantine, oleifici, sansifici, macchine per l'agricoltura), servizi (credito agrario in natura, ammassi obbligatori e volontari), distribuzione di carburanti, credito e assicurazioni, vendita di beni ed utensili per l'agricoltura.

Il sistema integrato delle reti era formato da un insieme di imprese con funzioni pubblicistiche e attività mercantili; queste ultime fornite agli operatori agricoli con i vincoli della solidarietà, della partecipazione cooperativistica alla gestione e della partecipazione agli utili propri della cooperazione.

La struttura, come si è venuta attuando nel corso del tempo, non è più rispondente alla realtà dell'agricoltura italiana, chiamata ad attuare la nuova Politica agricola comunitaria (PAC); l'intervento del legislatore è necessario per adeguare il sistema della rete, al quale va riconosciuta l'essenziale funzione di supporto e raccordo dei servizi, alle esigenze in continua evoluzione degli operatori in agricoltura; occorre inoltre armonizzare, attraverso l'abrogazione della legislazione speciale del 1948, l'ordinamento dei consorzi agrari a quello generale della cooperazione.

Il presente disegno di legge persegue, nelle sue linee fondamentali, la riforma del sistema consortile anche per non disperdere il patrimonio di esperienza e di mezzi, costituito nel corso della sua lunga esistenza.

L'articolo 1 dispone che i consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sopprime la legislazione speciale

del 1948. I consorzi ritornano nell'ambito della cooperazione ordinaria disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

L'articolo 2 attribuisce a queste cooperative le funzioni riguardanti il miglioramento e l'innovazione della produzione agricola, la predisposizione e la gestione dei servizi utili all'agricoltura, il credito agrario di esercizio in natura e l'assuntoria.

L'articolo 3 riserva la denominazione di «consorzio agrario» seguita dalla specificazione territoriale, provinciale o interprovinciale, alle società cooperative disciplinate dal presente disegno di legge, prevedendo, al comma 2, un meccanismo per risolvere i possibili conflitti di domande per ottenere la stessa specifica territoriale.

L'articolo 4 dispone che la vigilanza sui consorzi agrari continua ad essere esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in collaborazione con le regioni e le province autonome, secondo modalità e criteri definiti d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

L'articolo 5, dopo avere dettato alcune disposizioni relative al necessario adeguamento degli statuti per i consorzi esistenti e allo scioglimento della Federconsorzi, prevede alla chiusura del concordato preventivo in corso la conservazione dell'inquadramento previdenziale nella categoria stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 marzo 1987, e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di impresa, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Sono esclusi da tale disposizione i consorzi che hanno presentato domanda di concordato ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la cui domanda sia stata autorizzata e quelli per i quali sia stata autorizzata cessione d'azienda o di ramo d'azienda ad altro consorzio operante nella stessa regione o in regione confinante, il quale succede in tutte le attività di impresa cedute.

In ambedue i casi è prevista la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni straordinaria per la riorganizzazione aziendale, indipendentemente dai periodi già usufruiti, per la durata di un biennio.

L'articolo 6 attribuisce ai consorzi agrari il diritto di prelazione in caso di vendita di beni immobili o mobili in blocco da parte dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa; nel caso di mancato esercizio da parte dei consorzi il diritto di prelazione può essere esercitato dalle società cooperative operanti nella regione, con priorità.

L'articolo 7 dispone l'estinzione dei crediti maturati dai consorzi agrari nei confronti dello Stato, derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali svolte per conto e nell'interesse dello Stato.

L'articolo prevede che tali crediti siano estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato emessi dal Ministero del tesoro, le cui caratteristiche saranno definite con decreto dello stesso Ministro del tesoro ed il cui esatto ammontare, calcolato applicando rigorosi principi giuridico-contabili,

verrà determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita un'apposita Commissione.

In conseguenza dell'assegnazione in pagamento dei titoli di Stato, si prevede l'estinzione delle liti aventi ad oggetto i crediti in parola, mentre i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetti, salva ogni ulteriore azione avverso la determinazione operata in via amministrativa.

Il comma 4 del medesimo articolo contiene infine la sanatoria di precedenti decreti-legge a suo tempo non convertiti.

L'articolo 8 prevede che la Federconsorzi sia tenuta a presentare i rendiconti delle passate gestioni di ammasso, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il successivo subentro del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro.

L'articolo 9 prevede la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 10 prevede il termine dell'entrata in vigore della legge.

Sul disegno di legge è stato acquisito il favorevole concerto del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali che peraltro ha espresso riserve su alcune disposizioni contenute negli articoli 2 (funzioni dei consorzi) e 4 (vigilanza).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 5, comma 5

Il comma 5 prevede il ricorso eventuale alla cassa integrazione guadagni straordinaria per ammortizzare le conseguenze che potranno verificarsi sui livelli occupazionali per i consorzi agrari oggetto di ristrutturazione per concordato preventivo o cessione d'azienda.

Calcolando che potranno giovare di tale beneficio non più di 200 dipendenti, essendo il costo unitario della cassa integrazione guadagni straordinaria di 2.500.000 lire mensili, l'onere complessivo è il seguente $12 \times 2.500.000 = 6$ miliardi annui.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto per il 1997 e 1998 nella legge finanziaria 1997 alla voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Per il personale invece dipendente dai consorzi agrari, nei cui confronti venga revocata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, potranno operare le provvidenze straordinarie (cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità) previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 233, e successive modificazioni.

Articolo 7

L'articolo in questione prevede l'estinzione dei debiti dello Stato accumulati verso i consorzi agrari per le gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ormai cessate (con esclusione di quelli ceduti verso la Federconsorzi).

L'ammontare di tali debiti è stato accertato alla data del 31 gennaio 1982, in lire 171.781 milioni, in 89 decreti ministeriali di approvazione dei rendiconti dei consorzi, regolarmente vistati dalla Corte dei conti. Di questi, circa 96.218 milioni sono tuttora in carico ai vari consorzi.

Tale ammontare deve essere incrementato con le spese e gli interessi successivamente maturati, sino all'emissione dei titoli di Stato.

La determinazione di queste ulteriori partite è demandata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del tesoro, sentita una Commissione appositamente nominata.

Resta fermo che la determinazione dei suddetti importi dovrà avvenire in ossequio a rigorosi principi di trasparenza e di contenimento della spesa pubblica, pur nella considerazione dei diritti acquisiti dai consorzi.

In particolare per quanto riguarda gli interessi, la Commissione dovrà calcolare l'esatto ammontare di quelli maturati a decorrere dalla data della chiusura delle situazioni contabili indicata nei rendiconti a suo

tempo approvati dalla Corte dei conti. Il relativo importo varia a seconda del tasso che sarà ritenuto applicabile e cioè (prescindendo comunque dall'applicazione della maggiorazione del 4,40 per cento):

da lire 695.378 applicando il tasso unificato di sconto e la capitalizzazione semestrale;

a lire 615.960 applicando il tasso unificato di sconto e la capitalizzazione annuale;

a lire 300.826 applicando il saggio legale di interesse con capitalizzazione semestrale;

a lire 281.054 applicando il saggio legale di interesse con capitalizzazione annuale.

(N.B.: i valori sono espressi in milioni di lire)

All'onere stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi comprensivo degli interessi dovuti, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con la parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, fino a concorrenza dei titoli di Stato emessi ad estinzione dei debiti in questione, in conformità a quanto dichiarato dal Governo nell'Aula del Senato il 18 dicembre 1996, prima di porre la questione di fiducia sull'articolo 2 della legge finanziaria.

Articolo 9

L'articolo contiene la previsione della copertura finanziaria di cui agli articoli 5 e 7, ivi compresi gli oneri per il funzionamento della Commissione, valutati in lire 50 milioni per il 1997 ed in lire 100 milioni per il 1998.

Le altre disposizioni non contengono spese.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI**

Art. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme)*

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5.

2. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella presentata per prima che sia in regola con i requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il prefetto dà comunicazione dell'iscrizione al Ministero vigilante.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. La vigilanza prevista dalla normativa vigente sulle società cooperative continua ad essere esercitata nei confronti dei consorzi agrari dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali attraverso ispezioni ordinarie, effettuate con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e straordinarie.

2. Le modalità e i criteri operativi relativi all'esercizio della vigilanza sono definiti con decreto del Ministro vigilante, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. I consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 7 aprile 1956, n. 561, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario operante nella stessa regione o in regione confinante. Il consorzio cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria

per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria già usufruiti dal consorzio.

Art. 6.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco dei beni mobili dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione nelle forme di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, semprechè riguardi il complesso dei beni, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

CAPO II

NORME FINANZIARIE

Art. 7.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai

consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono attualmente titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, per l'ammontare determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro. La determinazione dell'ammontare dovuto è effettuata previo parere di una apposita Commissione nominata con decreto degli stessi Ministri.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998 ed a lire 440 miliardi per il 1999, titoli di Stato le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1999, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

Art. 8.

(Rendiconto delle gestioni di ammasso)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, nonché dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

